



# EURO Cap

BPB Unit Linked *Plan*

---

GRUPPO **BPU** < > banca



BPB ASSICURAZIONI VITA



# Sommario

---

<b>DEFINIZIONI</b> .....	pag.	3
<b>NOTA INFORMATIVA</b> .....	pag.	5
PREMESSA .....	pag.	5
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ .....	pag.	5
AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE .....	pag.	6
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.....	pag.	7
INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO .....	pag.	20
<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI</b> .....	pag.	21
<b>PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO</b>		
Articolo 1 Prestazioni assicurate .....	pag.	21
Articolo 2 Beneficiari .....	pag.	22
Articolo 3 Obblighi della Società .....	pag.	22
Articolo 4 Limiti di età e durata del Contratto .....	pag.	22
Articolo 5 Versamento dei premi .....	pag.	23
Articolo 6 Versamento di premi unici aggiuntivi .....	pag.	23
Articolo 7 Modalità di versamento .....	pag.	23
Articolo 8 Costi .....	pag.	24

## **PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO**

Articolo 9	Conclusione del Contratto ed entrata in vigore dell'Assicurazione .....	pag.	24
Articolo 10	Diritto di recesso dal Contratto .....	pag.	24
Articolo 11	Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.....	pag.	25

## **PARTE III - REGOLAMENTO NEL CORSO DEL CONTRATTO**

Articolo 12	Attivazione delle prestazioni assicurate – Destinazione dei versamenti – Valorizzazione della Quota .....	pag.	25
Articolo 13	Variazione del premio unico ricorrente o della rateazione inizialmente prescelta .....	pag.	26
Articolo 14	Interruzione del pagamento dei premi .....	pag.	26
Articolo 15	Riattivazione .....	pag.	26
Articolo 16	Sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi - Commissioni	pag.	27
Articolo 17	Cessione, Prestito, Pegno e Vincolo .....	pag.	27

## **PARTE IV - ESTINZIONE DEL CONTRATTO ED OPZIONI A SCADENZA**

Articolo 18	Estinzione del Contratto .....	pag.	28
Articolo 19	Riscatto .....	pag.	28
Articolo 20	Operazioni di disinvestimento – Valorizzazione delle Quote.....	pag.	28
Articolo 21	Opzioni a scadenza .....	pag.	29
Articolo 22	Pagamenti della Società .....	pag.	30

## **PARTE V - LEGGE APPLICABILE E FISCALITA'**

Articolo 23	Imposte .....	pag.	31
Articolo 24	Foro Competente .....	pag.	31
Articolo 25	Modifica alle Condizioni Contrattuali .....	pag.	31
Articolo 26	Legislazione applicabile .....	pag.	31

<b>REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI .....</b>	<b>pag.</b>	<b>32</b>
---	-------------	-----------

# Definizioni

---

**Alle seguenti definizioni è convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:**

**ASSICURATO:** la persona sulla cui vita è stipulato il Contratto.

**ASSICURAZIONE:** garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione.

**BENEFICIARIO/I:** colui/loro cui spetta/no le somme assicurate.

**CONTRAENTE:** chi stipula il Contratto di Assicurazione

**CONSUMATORE:** Contraente, Beneficiario o chiunque avanzi un giudizio contro la Società.

**POLIZZA:** documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

**SOCIETÀ:** B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A..

**PREMIO:** l'importo dovuto dal Contraente alla Società.

**CONTROVALORE DELLE QUOTE O VALORE UNITARIO DELLE QUOTE:** valore monetario delle Quote, ad una determinata data.

**COSTI:** parte di premio destinata alla copertura delle spese di acquisizione e di gestione del Contratto e spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi gestiti dalla Società.

**DATA DI DECORRENZA:** data di entrata in vigore delle garanzie assicurative.

**DURATA DELL'ASSICURAZIONE:** intervallo che intercorre tra la data di decorrenza del Contratto e quella in cui matura il diritto, in caso di sopravvivenza, di percepire la prestazione.

**DIFFERIMENTO AUTOMATICO:** facoltà concessa al Contraente di differire di ulteriori quinquenni il godimento delle prestazioni.

**ETÀ CONTRATTUALE:** età dell'Assicurato riferita alla data di decorrenza dell'Assicurazione determinata per anni interi trascurando le frazioni di anno inferiori ai sei mesi e computando, invece, come anno intero, la frazione superiore ai sei mesi.

**FONDO INTERNO ASSICURATIVO:** Fondo espresso in Quote, istituito dalla Società, nel quale sono fatti confluire i versamenti del Contraente, al netto delle spese di acquisizione e di gestione del Contratto.

**QUOTE:** ciascuna delle parti dei Fondi Interni Assicurativi nei quali sono investiti, al netto dei costi, i versamenti effettuati dal Contraente.

**QUOTE ACQUISITE ALLA DECORRENZA:** il numero delle Quote acquisite sarà pari all'ammontare del premio versato, al netto delle spese, diviso il valore unitario della Quota.

**QUOTE ASSICURATE:** il numero delle Quote assicurate è pari al 99,9% delle Quote acquisite a fronte di ciascun premio pagato.

**CONTROVALORE DELLE QUOTE ASSICURATE:** prodotto tra il numero delle Quote assicurate per il valore unitario della Quota ad una determinata data.

**RECESSO:** diritto, riconosciuto al Contraente, di annullare il Contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione; comporta la restituzione del Premio Unico versato al netto delle spese già sostenute dalla Società pari a Euro 25,00.

**REVOCA:** diritto del Contraente di annullare la Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita presentata alla Società, ottenendo la restituzione della somma già versata, diminuita delle spese già sostenute dalla Società pari a Euro 25,00.

**RISCATTO:** facoltà concessa al Contraente di interrompere anticipatamente l'Assicurazione e di chiedere la liquidazione del valore maturato.

**TRASFERIMENTO DI FONDO INTERNO ASSICURATIVO (SWITCH):** operazione richiesta dal Contraente che comporta il trasferimento delle Quote da un Fondo Interno Assicurativo ad altro Fondo Interno Assicurativo. La Società provvede a disinvestire le Quote da trasferire determinandone sia il controvalore sia il numero delle Quote del Fondo in cui si intende effettuare il trasferimento.



# Nota Informativa

---

## **PREMESSA**

La presente **NOTA INFORMATIVA** ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio, un **Contratto di Assicurazione sulla Vita con prestazioni legate a fondi di investimento**, (ex 1° comma dell'articolo 30 del D. Lgs. n.°174/95) denominato **"EUROCAP Plan BPB Unit Linked"** stipulato in base alla forma assicurativa: **"Mista a Premi Unici Ricorrenti con Capitale Caso Morte Potenziato"** - Tariffa n° 100 MR2.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

## **INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'**

### ***A. Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo***

B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A – Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 Milano - Italia  
Telefono 02 499801 – Fax 02 49980498.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla Vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 27.12.1988 (G.U. del 04.01.1989 n.3).

## AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

### **B. Descrizione del Contratto**

“EUROCAP Plan BPB Unit Linked” è un Contratto di Assicurazione sulla Vita in forma “Mista a Premi Unici Ricorrenti con Capitale Caso Morte Potenziato” – Tariffa 100 MR2. Il Contraente stabilisce all’atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione il piano dei versamenti. Il Contratto prevede la conversione dei premi versati in un numero di Quote di uno dei Fondi Interni Assicurativi, costituiti dalla Società per far fronte ai propri obblighi contrattuali, vale a dire per adempiere alle prestazioni assicurative.

Le caratteristiche dei Fondi Interni Assicurativi sono descritte nell’apposito Regolamento allegato alle Condizioni Contrattuali.

Il Contratto prevede, a fronte del pagamento di Premi Unici Ricorrenti, una prestazione sia in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del Contratto che in caso di sua premorienza nel corso della durata dell’Assicurazione. Tali prestazioni sono pari al controvalore delle Quote assicurate, il quale a sua volta dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie ad esse connesse.

Si rimanda alla lettera C. *Prestazioni assicurative* della presente Nota Informativa, per ulteriori dettagli sulle caratteristiche del Contratto.

La sottoscrizione del presente Contratto trasferisce sui destinatari delle prestazioni gli andamenti delle performance e della valorizzazione delle Quote nel tempo; la Società non offre alcuna garanzia di carattere finanziario. Esiste pertanto un rischio di natura finanziaria che resta a totale carico dei destinatari delle prestazioni e pertanto le stesse potranno essere inferiori al premio versato dal Contraente.

Si rimanda per maggiori dettagli alla lettera C. *Prestazioni assicurative* della presente Nota Informativa.

Trascorso almeno un anno dalla sua stipulazione, il Contratto può essere riscattato, parzialmente o totalmente, dal Contraente.

Il valore di riscatto dipende dal valore delle Quote del Fondo Interno Assicurativo per cui la Società non prevede alcuna garanzia di risultato. Il valore di riscatto quindi potrebbe anche essere inferiore al versamento effettuato.

Si rimanda alla lettera J. *Modalità di scioglimento del Contratto - Riscatto* della presente Nota Informativa per ulteriori dettagli sul riscatto.

Il presente Contratto non rientra nella tipologia dei contratti sulla vita stipulati in attuazione delle forme pensionistiche individuali di cui all’art. 9ter del D.lgs. 124/93.



**LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTA LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.**

## INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### C. Prestazioni assicurative

A fronte del pagamento dei premi la Società acquisterà un numero di Quote del Fondo Interno Assicurativo riferito al Contratto, pari all'ammontare dei premi versati, al netto delle componenti di spesa per l'acquisto e la gestione del Contratto, diviso per il valore unitario della Quota, alla data di attivazione delle prestazioni.

L'attivazione della prima prestazione avviene a partire dalle ore 24 del martedì della seconda settimana successiva al giorno di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione-Proposta di Assicurazione sulla Vita da parte del Contraente.

Il Contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

- a. **Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato a scadenza** – In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale la Società liquiderà, ai Beneficiari designati, un importo pari al controvalore del Capitale Assicurato in Quote. Il Capitale Assicurato in Quote è pari al 99,9% delle Quote acquisite a fronte di ciascun premio pagato; il numero di Quote acquisite sarà pari all'ammontare del premio versato, al netto delle spese, diviso il valore unitario della Quota del Fondo Interno Assicurativo riferito al Contratto.
- b. **Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato** – In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale la Società corrisponderà, ai Beneficiari designati o agli aventi diritto, una somma pari al controvalore del Capitale Assicurato in Quote maggiorato di una percentuale di potenziamento determinata in funzione dell'età dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, così come previsto nella successiva Tabella 1.

Tabella 1

FASCE DI ETA' dell'Assicurato alla scadenza contrattuale	POTENZIAMENTO
Fino a 45 anni	5,0%
Da 46 anni a 55 anni	2,0%
Da 56 anni a 65 anni	1,0%
Da 66 anni a 75 anni	0,5%
Oltre i 75 anni	0,2%

### D. Prestazioni e modalità di calcolo

Il controvalore del Capitale Assicurato in Quote, relativo alle prestazioni maturate, è pari al prodotto tra il Capitale Assicurato in Quote ed il valore unitario della Quota alla data di riferimento.

Tale data coinciderà, in caso di sinistro, riscatto, trasferimento ad altro Fondo Interno Assicurativo (switch) al martedì della seconda settimana successiva al

giorno in cui la richiesta è pervenuta alla Società o alla rete distributiva. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale la data di riferimento sarà il giorno stesso della scadenza, se quest'ultimo coincide con un martedì, altrimenti il primo martedì successivo a tale data.

Qualora il giorno di riferimento delle suddette operazioni non coincida con un giorno lavorativo (o di Borsa aperta), sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo (o di Borsa aperta) immediatamente successivo.

In caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisione degli organi di Borsa, il valore unitario della quota sarà determinato il primo giorno successivo utile.

Il valore unitario della Quota del Fondo Interno Assicurativo è determinato quotidianamente dalla Società ad esclusione dei giorni di chiusura delle borse nazionali ed internazionali.

Tale valore unitario si ottiene dividendo la valutazione degli investimenti del Fondo Interno Assicurativo al valore di mercato, al netto delle passività per il numero delle Quote riferite allo stesso Fondo Interno Assicurativo.

Il valore unitario delle Quote espresso in Euro è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

**Il controvalore delle prestazioni assicurate è direttamente collegato al valore della Quota del Fondo Interno Assicurativo, il quale risente delle oscillazioni di prezzo delle attività ad esso connesse. Esiste pertanto un rischio di natura finanziaria nel corso della durata dell'assicurazione sull'andamento del valore della Quota che resta a totale carico dei destinatari delle prestazioni; la Società non offre alcuna garanzia di carattere finanziario. Di conseguenza può verificarsi che l'ammontare delle prestazioni assicurate sia inferiore ai premi versati.**

#### **E. Fondi Interni Assicurativi**

La Società ha appositamente costituito quattro Fondi Interni Assicurativi, disciplinati in un apposito regolamento allegato alle Condizioni Contrattuali e denominati: "E-Link Stabilità 2002", "E-Link Incremento 2002", "E-Link Evoluzione 2002", "E-Link Sviluppo 2002". Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione sulla Vita, sceglie il Fondo Interno Assicurativo tra i quattro predisposti dalla Società dove destinare il versamento effettuato.

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai Contraenti di una polizza espressa in Quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto. La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi in valori mobiliari o in Quote di uno o più



Fondi di Investimento Mobiliare, di diritto comunitario (U.E.) – O.I.C.R. che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”.

Al Fondo Interno Assicurativo possono partecipare esclusivamente i Contraenti di una polizza espressa in Quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto.

La Società non riconosce ai Fondi Interni Assicurativi le commissioni di gestione retrocesse dai gestori degli O.I.C.R. inseriti nei Fondi stessi.

I Fondi interni Assicurativi sono denominati in EURO.

Il valore unitario della Quota dei Fondi Interni Assicurativi è determinato quotidianamente dalla Società ad esclusione dei giorni di chiusura delle borse nazionali ed internazionali.

In caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisione degli organi di Borsa, il valore unitario della quota sarà determinato il primo giorno successivo utile.

Tale valore unitario è determinato dalla Società dividendo la valutazione degli investimenti dei Fondi Interni Assicurativi al valore di mercato, al netto della commissione di gestione dello stesso e delle altre passività, di cui all'art. 9 del Regolamento del Fondo, per il numero delle Quote riferite ai Fondi stessi.

Gli O.I.C.R. in cui si investe non sono gravati da imposizione fiscale e pertanto non maturano un credito d'imposta. L'eventuale liquidità in giacenza nei Fondi Interni Assicurativi genera un credito d'imposta che sarà reintegrato nei Fondi stessi dalla Società.

**Strategia di investimento del Fondo Interno Assicurativo “E-Link Stabilità 2002”:** La Società investe le somme conferite al Fondo Interno Assicurativo “E-Link Stabilità 2002” attraverso una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio quasi esclusivamente orientata verso valori mobiliari di tipo obbligazionario, nel rispetto dell'obiettivo di salvaguardare il valore del capitale investito nel breve periodo con un livello di rischio basso. La volatilità media annua attesa del Fondo Interno Assicurativo si attesta tra l'1% ed il 3%.

**Strategia di investimento del Fondo Interno Assicurativo “E-Link Incremento 2002”:** La Società investe le somme conferite al Fondo Interno Assicurativo “E-Link Incremento 2002” attraverso una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio quasi esclusivamente orientata verso valori mobiliari di tipo obbligazionario. E' un Fondo finalizzato a soddisfare l'esigenza di chi vuole un graduale accrescimento del valore del capitale investito nel medio periodo con un livello di rischio medio-basso. La volatilità media annua attesa del Fondo Interno Assicurativo si attesta tra il 4% ed il 6%.

**Strategia di investimento del Fondo Interno Assicurativo “E-Link Evoluzione 2002”:** la Società investe le somme conferite al Fondo Interno Assicurativo “E-Link Evoluzione 2002” attraverso una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso un equilibrio fra i mercati borsistici nazionali ed internazionali, nel rispetto dell’obiettivo della prevalente protezione del patrimonio investito, in un periodo medio - lungo con un livello di rischio medio-alto.

La volatilità media annua attesa del Fondo Interno Assicurativo si attesta tra l’8% ed il 10%.

**Strategia di investimento del Fondo Interno Assicurativo “E-Link Sviluppo 2002”:** la Società investe le somme conferite al Fondo Interno Assicurativo “E-Link Sviluppo 2002” attraverso una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio.

E’ un Fondo finalizzato a soddisfare l’esigenza di chi vuole un’ incremento rilevante del capitale investito nel lungo periodo con un livello di rischio alto.

La volatilità media annua attesa del Fondo Interno Assicurativo si attesta tra il 14% ed il 17%.

Nella tabella seguente sono riportati i limiti minimi e massimi di investimento nelle categorie di investimento degli attivi.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO	TIPOLOGIA DI COMPARTO	
	Obbligazionario	Azionario
E – Link Stabilità 2002	Da 80% a 100%	Da 0% a 20%
E – Link Incremento 2002	Da 50% a 90%	Da 10% a 50%
E – Link Evoluzione 2002	Da 30% a 70%	Da 30% a 70%
E – Link Sviluppo 2002	Da 10% a 40%	Da 60% a 90%

La Società ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali al fine di avvalersi delle loro professionalità, specie in settori che richiedono competenze specialistiche.

Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

#### **F. Modalità di perfezionamento del Contratto e di conversione del premio in Quote**

Le prestazioni assicurate sono attivate dietro corresponsione, da parte del Contraente, di una successione di premi unici costanti, denominati Premi Unici Ricorrenti, che devono essere versati in via anticipata.

L’importo del Premio Unico Ricorrente non può essere inferiore a Euro 1.000,00, ed è comprensivo delle spese di acquisizione e gestione del Contratto. L’estinzione



del rapporto di conto corrente bancario non pregiudica la validità del Contratto, come indicato alla lettera J. *Premi – Modalità di versamento* della presente Nota Informativa.

Il Contraente alla stipula del Contratto o successivamente in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale, ha la facoltà di effettuare versamenti di Premi Unici Aggiuntivi pagabili in un'unica soluzione per importi non inferiori a Euro 500,00.

A fronte del pagamento dei premi la Società acquisterà un numero di Quote del Fondo Interno Assicurativo riferito al Contratto pari all'ammontare del premio versato, al netto delle spese per l'acquisto e la gestione del Contratto, diviso per il valore unitario della Quota alla data di attivazione delle prestazioni.

L'attivazione della prima prestazione e di quella derivante dall'investimento di un Premio Unico Aggiuntivo avviene a partire dalle ore 24 del martedì della seconda settimana successiva al giorno di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione-Proposta di Assicurazione sulla Vita da parte del Contraente, a condizione che la Società sia venuta a conoscenza dell'avvenuto incasso del premio.

Il valore unitario delle Quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto è quello relativo al giorno di attivazione delle prestazioni assicurative.

Qualora la data di attivazione non coincida con un giorno lavorativo (o di Borsa aperta), sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo (o di Borsa aperta) immediatamente successivo.

In caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisione degli organi di Borsa, il valore unitario della quota sarà determinato il primo giorno successivo utile.

Nel caso in cui il Contraente avesse scelto di effettuare i propri pagamenti mediante addebito automatico sul proprio conto corrente, l'attivazione delle prestazioni assicurate relative ai Premi Unici Ricorrenti successivi al primo nel Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente, avviene a partire dalle ore 24 del:

- a. primo martedì successivo al 5° giorno di ogni mese, trimestre, semestre o anno seguente la prima attivazione, per le polizze con decorrenza compresa tra il primo giorno del mese e il quindicesimo;
- b. primo martedì successivo al 21° giorno di ogni mese, trimestre, semestre o anno seguente la prima attivazione, per le polizze con decorrenza compresa tra il sedicesimo giorno del mese e l'ultimo.

In tutti gli altri casi il giorno di attivazione per le prestazioni assicurate relative ai successivi Premi Unici Ricorrenti annuali coinciderà con il secondo martedì successivo al giorno in cui la Società è venuta a conoscenza dell'incasso del premio. Qualora la data di attivazione non coincida con un giorno lavorativo (o di Borsa

aperta), sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo (o di Borsa aperta) immediatamente successivo.

La Società, dopo l'attivazione della prima prestazione e di quella derivante dall'investimento di un Premio Unico Aggiuntivo, invierà sollecitamente al Contraente una "Lettera di Conferma" di validità del Contratto contenente anche l'importo del premio lordo versato e quello investito, la data di decorrenza della polizza, il Capitale Assicurato in Quote, il loro valore unitario ed il giorno a cui tale valore si riferisce.

### **G. Opzioni esercitabili a scadenza**

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, il Contraente potrà scegliere tra le seguenti opzioni:

**Conversione in rendita** - Il Contraente, almeno un mese prima della scadenza contrattuale, può chiedere di convertire il Controvalore delle Quote che riscuoterà alla scadenza in una delle seguenti forme di rendita vitalizia:

- a. rendita annua vitalizia da corrispondere fino al decesso dell'Assicurato;
- b. rendita annua vitalizia, di minor importo rispetto alla rendita del punto a., da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- c. rendita annua vitalizia, di minor importo rispetto alla rendita del punto a., su due teste: quella dell'Assicurato e quella di altra persona preventivamente designata; al decesso dell'Assicurato principale, la rendita sarà reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua vitalizia sarà determinata nel suo ammontare in base alle condizioni adottate dalla Società, in vigore alla data di conversione del capitale.

La rata della rendita sarà rivalutata su base annuale in funzione dei rendimenti ottenuti dall'investimento finanziario delle somme appositamente accantonate dalla Società in un'apposita forma di gestione degli investimenti, separata da quelle delle altre attività della Società e diversa dai Fondi Interni Assicurativi del presente Contratto.

Non è ammesso il riscatto durante il periodo di godimento della rendita.

**Differimento automatico** – È data facoltà al Contraente di prorogare la durata del Contratto qualora l'Assicurato sia ancora in vita alla scadenza. In tal caso il numero di Quote assicurate sarà calcolato in base a quanto stabilito dalle Condizioni Contrattuali.

### **H. Costi**

**Costi gravanti sul Contratto** – La parte di premio trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti per oneri di acquisizione e di gestione del Contratto di



Assicurazione, varieranno in funzione dell'entità del versamento, così come previsto dalla seguente tabella, definita per importi di premio.

L'entità del versamento è determinata:

- per i Premi Unici Ricorrenti, in funzione dell'ammontare complessivo, anche se frazionato, del versamento annuo fissato dal Contraente;
- per i Premi Unici Aggiuntivi pagabili in unica soluzione, in funzione della somma tra l'importo del Premio Unico Aggiuntivo e l'ammontare complessivo annuo del Premio Unico Ricorrente in vigore.

<b>PREMIO VERSATO</b>	<b>SPESA</b>
Da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00	1,5%
Superiore a Euro 5.000,00 e fino a Euro 25.000,00	1,0%
Oltre Euro 25.000,00	0,5%

**Spese gravanti sui Fondi Interni Assicurativi** – Sono a carico di ciascun Fondo Interno Assicurativo le spese connesse all'attività di gestione, quali le spese di verifica e revisione contabile, gli oneri inerenti la compravendita dei titoli e delle Quote di O.I.C.R. e le commissioni bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità, nonché le eventuali commissioni di gestione gravanti sugli O.I.C.R. in cui possono investire i Fondi Interni Assicurativi che possono raggiungere al massimo il 3% annuo.

Sono invece a carico della Società le spese di amministrazione, di pubblicazione del valore della Quota, di commercializzazione e gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico dei Fondi Interni Assicurativi.

### **I. Limiti di età e durata del Contratto**

L'età dell'Assicurato all'ingresso in Assicurazione deve essere compresa tra 0 e 85 anni; a scadenza non potrà essere superiore a 90 anni.

Il Contratto può avere una durata minima di 5 anni e massima di 15; per età dell'Assicurato alla scadenza contrattuale maggiore di 65 anni, la durata non può superare i 10 anni, mentre per età dell'Assicurato alla scadenza contrattuale maggiore di 75 anni è ammessa solo una durata pari a 5 anni.

### **J. Premi – Modalità di versamento**

Le prestazioni assicurate sono garantite dietro corresponsione da parte del Contraente di una successione di premi unici costanti, denominati "Premi Unici Ricorrenti", che debbono essere effettuati, in via anticipata.

Le modalità di pagamento previste sono le seguenti:

- a) addebito automatico sul conto corrente bancario del Contraente;

- b) assegno;
- c) bonifico bancario.

Sono a carico del Contraente i costi relativi all'autorizzazione di addebito di cui al punto a).

La corresponsione dei Premi Unici Ricorrenti, pagabili per tutta la durata del contratto ma non oltre la morte dell'Assicurato, può avvenire, qualora venga scelta la modalità di pagamento di cui al punto a), con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Negli altri casi i pagamenti potranno essere solo annuali.

L'entità del premio annuo è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a Euro 1.000,00. Nel caso di versamenti frazionati in più rate nel corso di un anno, ciascun versamento deve essere costante e l'ammontare complessivo annuo non dovrà essere inferiore al suddetto importo minimo annuale. Gli importi sono comprensivi delle spese di acquisizione e di gestione del contratto che sono applicabili, in funzione dell'entità del premio, come indicato alla lettera H. *Costi* della presente Nota Informativa.

Qualora il Contraente avesse scelto la modalità di pagamento di cui al punto a) e volesse interrompere il rapporto di conto corrente bancario con il Gruppo BPU Banca, è previsto per il Contraente, il diritto di proseguire, su sua richiesta o su invito della Società, il rapporto assicurativo tramite altro Intermediario designato dalla Società; in tal caso la corresponsione dei Premi Unici Ricorrenti potrà avvenire solo con cadenza annuale.

**Variazione del Premio Unico Ricorrente o della rateazione inizialmente pre-scelta** - Il Contraente ha facoltà di variare, ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, l'importo del Premio Unico Ricorrente o la rateazione del premio scelta in precedenza. Dal momento in cui il premio o la reteazione subirà una variazione l'ammontare del nuovo importo costituisce il nuovo Premio Unico Ricorrente per la residua durata del contratto. Per esercitare tale facoltà il Contraente dovrà far pervenire la richiesta alla Società almeno un mese prima della ricorrenza annuale del Contratto.

**Versamento di Premi Unici Aggiuntivi** - Il Contraente alla stipula del Contratto o successivamente in qualsiasi momento nel corso del differimento, ha facoltà di effettuare versamenti di Premi Unici Aggiuntivi pagabili in unica soluzione per importi non inferiori a Euro 500,00. Il Premio Unico Aggiuntivo, al netto delle spese di acquisizione e di gestione come indicato alla lettera H. *Costi* della presente Nota Informativa, è utilizzato per incrementare il Capitale Assicurato espresso in Quote di Fondo Interno Assicurativo nel quale confluiscono i Premi Unici Ricorrenti.

#### ***K. Interruzione del pagamento dei premi – Riattivazione – Riscatto***

**Interruzione del pagamento dei premi** – E' facoltà del Contraente di sospendere il pagamento dei premi, in qualsiasi momento. Qualora non sia stata corrispo-



sta un'intera annualità di premio, i Capitali Assicurati in Quote a fronte dei versamenti effettuati nell'anno di interruzione, compresi quelli assicurati a fronte di eventuali versamenti di Premi Unici Aggiuntivi, saranno ridotti al 98,5%.

L'operazione di interruzione del pagamento dei premi comporta il rimborso dell'ultimo premio eventualmente corrisposto solo nel caso in cui la richiesta pervenga alla Società almeno quindici giorni prima dell'attivazione della prestazione relativa al suddetto premio.

**Riattivazione** – Il Contraente può chiedere in qualsiasi momento la riattivazione del Contratto di Assicurazione:

- a) effettuando tutti i versamenti arretrati in un'unica soluzione; in tal caso si annulla la riduzione di cui al precedente paragrafo;
- b) effettuando gli eventuali versamenti arretrati della sola annualità in corso in un'unica soluzione; in tal caso la riduzione di cui al punto a) sarà operante solo sulla prima annualità non completata.

La richiesta di riattivazione deve pervenire alla Società almeno quindici giorni prima dell'attivazione delle prestazioni, che avverrà nei tempi stabiliti alla lettera F - *Modalità di perfezionamento del Contratto e di conversione del premio in Quote* della presente Nota Informativa.

**Riscatto** – Trascorso almeno un anno dalla stipula del Contratto è facoltà del Contraente richiedere il riscatto totale o parziale del Contratto e la conseguente corresponsione del valore di riscatto maturato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta all'anno, per ogni ricorrenza annuale della polizza, e solo a condizione che il controvalore delle Quote acquisite residue nel Fondo Interno Assicurativo e quelle riscattate siano entrambi almeno pari a Euro 2.500,00. Per il riscatto parziale è prevista una commissione a carico del Contraente pari a Euro 50,00, prelevata direttamente dal controvalore delle Quote da riscattare.

Il valore di riscatto è pari al prodotto tra il Capitale Assicurato in Quote ed il valore unitario della Quota riferito al martedì della seconda settimana successiva alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Società o alla rete distributiva.

Qualora tale martedì non coincida con un giorno lavorativo (o di Borsa aperta), sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo (o di Borsa aperta) immediatamente successivo.

In caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisione degli organi di Borsa, il valore unitario della quota sarà determinato il primo giorno successivo utile.

Nei primi tre anni di ricorrenza, in caso di riscatto, verrà applicata una penalizzazione sul Capitale Assicurato in Quote, pari al:

- a. 2% se l'operazione viene richiesta durante il secondo anno di ricorrenza contrattuale;
- b. 1% se l'operazione viene richiesta durante il terzo anno di ricorrenza contrattuale.

Relativamente al solo riscatto parziale, la penalità di riscatto sarà applicata limitatamente al valore di riscatto richiesto.

Il riscatto parziale implica il ricalcolo del Capitale Assicurato in Quote residuo alla data di operazione di riscatto parziale.

**Il numero delle Quote è garantito sin dall'inizio dalla Società, mentre il loro valore unitario è direttamente collegato all'andamento del Fondo Interno Assicurativo prescelto.**

**Il valore di riscatto dipende dal valore delle Quote per cui la Società non prevede alcuna garanzia di risultato. Il valore di riscatto quindi potrebbe anche essere inferiore al versamento effettuato.**

#### ***L. Conclusione del Contratto – Modalità di esercizio del diritto di Recesso e di Revoca della Proposta***

La conclusione del Contratto si considera avvenuta nel momento in cui il Contraente riceve la "Lettera di Conferma" trasmessa dalla Società nella quale si dichiara la validità della Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita e la sua conversione in polizza.

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il Contratto stesso è stato concluso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al recapito qui precisato:

**B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A.  
Ufficio Assistenza Clienti  
Piazzale F.lli Zavattari, 12 - 20149 Milano - Italia.**

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione del recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, i Premi Unici ricorrenti versati, al netto delle spese sostenute dalla Società per l'emissione del Contratto pari ad Euro 25,00.

Nella fase che precede la conclusione del Contratto il Contraente ha la facoltà di



revocare, con le stesse modalità previste per il recesso, la Dichiarazione di Adesione-Proposta di Assicurazione sulla Vita.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa il premio versato, diminuito delle eventuali spese sostenute sino a quel momento dalla Società pari ad Euro 25,00.

#### **M. Trasferimento dei Fondi Interni Assicurativi - Commissioni**

**Trasferimento dei Fondi Interni Assicurativi (switch)** – Il Contraente ha la facoltà di trasferire il controvalore delle Quote che costituiscono la Riserva Matematica in un Fondo Interno Assicurativo diverso da quello inizialmente prescelto, qualora sia trascorso almeno un anno dalla stipula del Contratto.

Il trasferimento tra diversi Fondi Interni Assicurativi comporta il ricalcolo delle Quote acquisite e del Capitale Assicurato in Quote; i nuovi valori saranno comunicati dalla Società al Contraente.

L'investimento dell'ultimo premio in scadenza verrà effettuato nel nuovo Fondo Interno Assicurativo, a condizione che la richiesta di trasferimento del Fondo pervenga almeno quindici giorni prima l'attivazione della prestazione relativa al suddetto premio.

L'operazione di trasferimento del Fondo Interno Assicurativo avverrà il martedì della seconda settimana successiva alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Società o alla rete distributiva.

Qualora la data di attivazione non coincida con un giorno lavorativo (o di Borsa aperta), sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo (o di Borsa aperta) immediatamente successivo.

In caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisione degli organi di Borsa, il valore unitario della quota sarà determinato il primo giorno successivo utile.

La Società, dopo l'operazione di trasferimento del Fondo Assicurativo Interno, fornirà per iscritto al Contraente le informazioni relative al numero delle quote rimborsate e a quelle attribuite nonché i rispettivi valori unitari del giorno di riferimento.

**Commissioni** – È prevista la possibilità di trasferire gratuitamente il Fondo Interno Assicurativo una volta all'anno, per ogni annualità di polizza, mentre per i trasferimenti successivi è prevista una commissione a carico del Contraente pari a Euro 50,00, prelevata direttamente dal controvalore delle Quote prima della riconversione in Quote del nuovo Fondo Interno Assicurativo prescelto.

#### **N. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni.**

I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni Contrattuali. Si precisa che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Si rimanda all'articolo 22 Pagamenti della Società delle Condizioni Contrattuali, per tutto ciò che riguarda la documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società.

#### **O. Indicazioni generali relative ai regimi legali e fiscali applicabili**

**Non pignorabilità e non sequestrabilità** – Ai sensi dell'Art. 1923 C.C., le somme dovute in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono pignorabili né sequestrabili.

**Diritto proprio del Beneficiario** – Ai sensi dell'Art. 1920 C.C., il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

**Tassazione delle somme assicurate** – Le somme corrisposte in dipendenza dell'Assicurazione sulla Vita:

- se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta di successione;
- in caso di sopravvivenza dell'Assicurato sono soggette:
  - se corrisposte in forma di capitale, ad imposta sostitutiva dell'IRPEF; l'imposta è pari al 12,5% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati; tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa;
- se corrisposte in forma di rendita:
  - all'imposta sostitutiva di cui sopra applicata al capitale maturato, al netto del premio pagato, al momento della sua conversione in rendita vitalizia;
  - all'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,5% sulle le rate di rendita limitatamente al rendimento finanziario maturato su ciascuna di essa.

#### **P. Legge applicabile al Contratto**

Al Contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.



#### **Q. Regole relative all'esame dei reclami dei Contraenti, degli Assicurati o dei Beneficiari in merito al Contratto ed organo competente ad esaminarli.**

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società (Ufficio Assistenza Clienti – Servizio Vita – Tel. 02 49980507; Ufficio Liquidazioni – Tel. 02 49980513) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A. - Servizio Revisione Interna, P.le F.lli Zavattari 12, 20149 Milano - Fax 02 49980492 - e-mail: reclami@bpbassicurazioni.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### **R. Lingua utilizzabile**

Il Contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

#### **S. Modifica alle condizioni contrattuali**

La Società si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.

### **INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO**

#### **T. Pubblicità del valore delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi**

Al fine di permettere al Contraente di seguire l'andamento delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto, la Società determina quotidianamente il valore unitario della Quota dei Fondi Interni Assicurativi ad esclusione dei giorni di chiusura delle borse nazionali ed internazionali.

In caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per

decisione degli organi di Borsa, il valore unitario della quota sarà determinato il primo giorno successivo utile.

Il valore unitario delle Quote espresso in Euro è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

La Società, su richiesta del Contraente, comunicherà l'ultimo rendiconto della gestione del Fondo Interno Assicurativo.

#### **U. Informazioni relative alla Società**

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla lettera A della presente Nota Informativa.

#### **V. Comunicazioni al Contraente**

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative agli elementi essenziali del Contratto qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al Contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad essa applicabile.

Entro tre mesi dalla ricorrenza di polizza la Società comunicherà per iscritto al Contraente la situazione riepilogativa del Contratto a detta ricorrenza.

A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Società (Ufficio Assistenza Clienti – Servizio Vita – Liquidazioni – Tel. 02 49980513) verranno altresì fornite sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, informazioni riflettenti il valore di riscatto maturato.



# Condizioni contrattuali

---

## Parte I    Oggetto del Contratto

### **Articolo 1 - Prestazioni assicurate**

“EUROCAP Plan BPB Unit Linked ” è un Contratto di Assicurazione sulla Vita in forma “Mista a Premi Unici Ricorrenti con Capitale Caso Morte Potenziato” - Tariffa 100 MR2 - con prestazioni direttamente collegate all’andamento delle quotazioni di uno dei Fondi Interni Assicurativi istituiti dalla Società.

Le caratteristiche dei Fondi Interni Assicurativi sono descritte nell’apposito Regolamento allegato alle presenti Condizioni.

Il Contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

- a. **Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato a scadenza** – In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale la Società liquiderà, ai Beneficiari designati, un importo pari al controvalore del Capitale Assicurato in Quote. Il Capitale Assicurato in Quote è pari al 99,9% delle Quote acquisite a fronte di ciascun premio pagato; il numero di Quote acquisite sarà pari all’ammontare del premio versato, al netto delle spese, diviso il valore unitario della Quota del Fondo Interno Assicurativo riferito al Contratto.

- b. **Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato** – In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale la Società corrisponderà, ai Beneficiari designati o agli aventi diritto, una somma pari al controvalore del Capitale Assicurato in Quote maggiorate di una percentuale di potenziamento determinata in funzione dell'età dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, così come previsto nella successiva Tabella 1.

In entrambi i casi il controvalore delle Quote assicurate viene determinato in base al Valore Unitario della Quota così come specificato al successivo Articolo 20 - Operazioni di disinvestimento – Valorizzazione delle Quote.

**Tabella 1**

<b>FASCE DI ETA'</b> dell'Assicurato alla scadenza contrattuale	<b>POTENZIAMENTO</b>
Fino a 45 anni	5,0%
Da 46 anni a 55 anni	2,0%
Da 56 anni a 65 anni	1,0%
Da 66 anni a 75 anni	0,5%
Oltre i 75 anni	0,2%

### **Articolo 2 - Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

### **Articolo 3 - Obblighi della Società**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dai documenti di polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

### **Articolo 4 - Limiti di età e durata del Contratto**

L'età dell'Assicurato all'ingresso in Assicurazione deve essere compresa tra 0 e 85 anni; a scadenza non potrà essere superiore a 90 anni.



Il Contratto può avere una durata minima di 5 anni e massima di 15; per età dell'Assicurato alla scadenza contrattuale maggiore di 65 anni, la durata non può superare i 10 anni, mentre per età dell'Assicurato alla scadenza contrattuale maggiore di 75 anni è ammessa solo una durata pari a 5 anni.

#### **Articolo 5 - Versamento dei premi**

A fronte delle prestazioni assicurate il Contraente verserà, periodicamente, un Premio Unico Ricorrente.

L'importo annuo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a Euro 1.000,00; in caso di versamento frazionato nel corso dell'anno l'ammontare complessivo annuo non potrà essere inferiore al suddetto importo minimo annuale e le rate di premio dovranno essere comunque costanti.

Gli importi di premio sono comprensivi delle spese sostenute dalla Società.

Tutti i Premi Unici Ricorrenti corrisposti, al netto dei costi, verranno utilizzati per acquisire Quote dello stesso Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente alla stipula del Contratto o del Fondo Interno Assicurativo su cui il Contraente ha eventualmente effettuato il trasferimento, come previsto dal successivo *Articolo 16 Trasferimento dei Fondi Interni Assicurativi*.

#### **Articolo 6 - Versamento di premi unici aggiuntivi**

Il Contraente, alla stipula del Contratto di Assicurazione o successivamente in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale, ha la facoltà di effettuare in unica soluzione versamenti di Premi Unici Aggiuntivi per l'acquisizione di Quote dello stesso Fondo Interno Assicurativo nel quale confluiscono i Premi Unici Ricorrenti. Il Premio Unico Aggiuntivo, pagabile in unica soluzione, non può essere inferiore, comprese le spese, a Euro 500,00.

#### **Articolo 7 - Modalità di versamento**

Il versamento dei Premi Unici Ricorrenti e dei Premi Unici Aggiuntivi da parte del Contraente alla Società avviene in via anticipata.

Le modalità previste per il pagamento dei Premi Unici Ricorrenti, effettuati in base al frazionamento prescelto, e dei Premi Unici Aggiuntivi sono le seguenti:

- a) addebito automatico dell'importo sul conto corrente bancario indicato dal Contraente;
- b) assegno;
- c) bonifico bancario.

Sono a carico del Contraente i costi relativi all'autorizzazione di addebito di cui al punto a).

La corresponsione dei Premi Unici Ricorrenti, pagabili per tutta la durata del Contratto ma non oltre la morte dell'Assicurato, può avvenire, qualora venga scelta la modalità di pagamento di cui al punto a), con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Negli altri casi i pagamenti potranno essere solo annuali.

## Articolo 8 - Costi

I costi relativi al presente Contratto di Assicurazione, sono suddivisi in:

**Costi gravanti sul Contratto:** variabili in funzione dell'entità del versamento annuo, anche se frazionato, fissato dal Contraente. La seguente tabella illustra la percentuale di spesa.

PREMIO VERSATO	SPESA
Da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00	1,5%
Superiore a Euro 5.000,00 e fino a Euro 25.000,00	1,0%
Oltre Euro 25.000,00	0,5%

Per ogni Premio Unico Aggiuntivo la percentuale di spesa da applicare sarà quella corrispondente, in base alla tabella sopra riportata, alla somma tra l'importo dello stesso Premio Unico Aggiuntivo e l'ammontare annuo del Premio Unico Ricorrente relativo all'anno in corso.

**Spese gravanti sui Fondi Interni Assicurativi** – Sono a carico di ciascun Fondo Interno Assicurativo le spese connesse all'attività di gestione, quali le spese di verifica e revisione contabile, gli oneri inerenti la compravendita dei titoli e delle Quote di O.I.C.R. e le commissioni bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità, nonché le eventuali commissioni di gestione gravanti sugli O.I.C.R. in cui possono investire i Fondi Interni Assicurativi che possono raggiungere al massimo il 3% annuo. Tali spese determinano una diminuzione del valore del patrimonio dei Fondi Interni Assicurativi e di conseguenza del valore unitario della Quota.

Sono invece a carico della Società le spese di amministrazione, di pubblicazione del valore della Quota, di commercializzazione e gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico dei Fondi Interni Assicurativi.

## Parte II

## Conclusione del Contratto e diritto di recesso

### Articolo 9 - Conclusione del Contratto ed entrata in vigore dell'Assicurazione

Il Contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente riceve, da parte della Società, la "Lettera di Conferma" di validità del Contratto che verrà inviata successivamente all'attivazione della prestazione.

L'Assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno di attivazione della prestazione in base a quanto stabilito dal successivo *Articolo 12 - Attivazione delle prestazioni assicurate – Destinazione dei versamenti – Valorizzazione della Quota.*

### Articolo 10 - Diritto di recesso dal Contratto

Il Contraente può recedere dal Contratto dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni dalla sua conclusione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

**B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A.**  
**Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 Milano - Italia**



Il recesso ha effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto delle spese sostenute pari ad Euro 25,00.

#### **Articolo 11 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del Contratto, l'Assicurazione è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica delle prestazioni assicurate in base all'età vera dell'Assicurato, quando quella denunciata risulti errata.

## **Parte III Regolamento nel corso del Contratto**

#### **Articolo 12 - Attivazione delle prestazioni assicurate – Destinazione dei versamenti – Valorizzazione della Quota**

Qualora il Contraente avesse scelto come modalità di pagamento l'addebito automatico sul proprio conto corrente, l'attivazione delle prestazioni assicurate avverrà in base a quanto di seguito descritto:

- a. Attivazione della prima prestazione e di quella derivante dall'investimento di un Premio Unico Aggiuntivo** - L'attivazione della prestazione assicurata relativa al primo Premio Unico Ricorrente o ad un Premio Unico Aggiuntivo, nel Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente, avviene a partire dalle ore ventiquattro del martedì della seconda settimana successiva al giorno di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione – Proposta di Assicurazione sulla Vita da parte del Contraente, a condizione che la Società sia venuta a conoscenza dell'avvenuto incasso del premio.
- b. Attivazione delle prestazioni successive** - L'attivazione delle prestazioni assicurate relative ai Premi Unici Ricorrenti successivi al primo, nel Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente, avviene, a condizione che la Società sia venuta a conoscenza dell'avvenuto incasso del premio, a partire dalle ore ventiquattro del:
  - primo martedì successivo al 5° giorno di ogni mese, trimestre, semestre o anno seguente la prima attivazione (in base alla rateazione del premio), per le polizze con decorrenza compresa tra il primo giorno del mese e il quindicesimo;
  - primo martedì successivo al 21° giorno di ogni mese, trimestre, semestre o

anno seguente la prima attivazione (in base alla rateazione del premio), per le polizze con decorrenza compresa tra il sedicesimo giorno del mese e l'ultimo.

Il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno Assicurativo è quello relativo al giorno di attivazione delle prestazioni assicurate; qualora il giorno di riferimento non coincida con un giorno lavorativo (o di Borsa aperta), sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo (o di Borsa aperta) immediatamente successivo.

In caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisione degli organi di Borsa, il valore unitario della quota sarà determinato il primo giorno successivo utile.

Nel caso in cui il Contraente avesse scelto di effettuare i propri versamenti a mezzo di assegno o bonifico bancario, l'attivazione delle successive prestazioni assicurate, relative ai Premi Unici Ricorrenti annuali e ai Premi Unici Aggiuntivi, avviene a partire dalle ore ventiquattro del secondo martedì successivo al giorno in cui la Società ha avuto evidenza dell'avvenuto pagamento.

Il valore unitario delle Quote espresso in Euro è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

#### **Articolo 13 - Variazione del premio unico ricorrente o della rateazione inizialmente prescelta**

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto di Assicurazione il Contraente ha facoltà di variare l'importo del premio Unico Ricorrente o la rateazione del premio scelta in precedenza. Dal momento in cui il premio o la rateazione subirà una variazione, l'ammontare del nuovo importo costituisce il nuovo Premio Unico Ricorrente per la residua durata del Contratto.

Per esercitare tale facoltà, il Contraente dovrà far pervenire la richiesta alla Società almeno un mese prima della ricorrenza annuale.

#### **Articolo 14 - Interruzione del pagamento dei premi**

E' facoltà del Contraente di sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei Premi Unici Ricorrenti.

Nel caso in cui tale facoltà venga esercitata prima che sia completata un'intera annualità di versamenti, il Capitale Assicurato in Quote a fronte dei versamenti effettuati nel corso dell'annualità interrotta, compresi i capitali assicurati a fronte di eventuali versamenti di Premi Unici Aggiuntivi, sarà ridotto al 98,5%.

L'operazione di interruzione del pagamento dei premi comporta il rimborso dell'ultimo premio eventualmente corrisposto solo nel caso in cui la richiesta pervenga alla Società almeno quindici giorni prima dell'attivazione della prestazione relativa al suddetto premio.

#### **Articolo 15 - Riattivazione**

Il Contraente può chiedere la riattivazione del Contratto di Assicurazione:

- a. effettuando tutti i versamenti arretrati in un'unica soluzione: in tal caso si annulla la riduzione di cui al precedente articolo;
- b. effettuando gli eventuali versamenti arretrati della sola annualità in corso in



un'unica soluzione; in tal caso la riduzione di cui al punto a) sarà operante solo sulla prima annualità non completata.

Nei due casi l'attivazione delle prestazioni avviene nei tempi stabiliti al punto b. dell'*Articolo 12 - Attivazione delle prestazioni assicurate – Destinazione dei versamenti – Valorizzazione della Quota.*

La richiesta di riattivazione deve pervenire alla Società quindici giorni prima dell'attivazione della prestazione.

#### **Articolo 16 - Trasferimento dei Fondi Interni Assicurativi - Commissioni**

**Trasferimento dei Fondi Interi Assicurativi (switch)** - Il Contraente ha la facoltà di trasferire il controvalore delle Quote che costituiscono la Riserva Matematica in un Fondo Interno Assicurativo diverso da quello inizialmente prescelto, qualora sia trascorso almeno un anno dalla stipula del Contratto.

L'investimento del premio in scadenza verrà effettuato nel nuovo Fondo Interno Assicurativo, a condizione che la richiesta di trasferimento del Fondo pervenga alla Società almeno quindici giorni prima l'attivazione della prestazione relativa al suddetto premio.

Il trasferimento tra diversi Fondi Interni Assicurativi comporta il ricalcolo delle Quote acquisite e del Capitale Assicurato in Quote; i nuovi valori saranno comunicati dalla Società al Contraente.

L'operazione di trasferimento del Fondo Interno Assicurativo avverrà il martedì della seconda settimana successiva alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Società o alla rete distributiva.

Qualora la data di attivazione non coincida con un giorno lavorativo (o di Borsa aperta), sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo (o di Borsa aperta) immediatamente successivo.

In caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisione degli organi di Borsa, il valore unitario della quota sarà determinato il primo giorno successivo utile.

La Società, dopo l'operazione di trasferimento del Fondo Interno Assicurativo, fornirà per iscritto al Contraente le informazioni relative al numero delle Quote rimborsate e a quelle attribuite nonché i rispettivi valori unitari del giorno di riferimento.

**Commissioni** - È prevista la possibilità di trasferire gratuitamente il Fondo Interno Assicurativo una volta all'anno, per ogni annualità di polizza, mentre per i trasferimenti successivi, all'interno dello stesso anno, è prevista una commissione a carico del Contraente pari a Euro 50,00, prelevata direttamente dal controvalore delle Quote prima della riconversione in Quote del nuovo Fondo Interno Assicurativo prescelto.

#### **Articolo 17 - Cessione, Prestito, Pegno e Vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o

comunque vincolarlo. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario ed in conformità con quanto disposto dall'Art. 2805 del C.C., la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base della presente polizza.

## **Parte IV** Estinzione del Contratto ed opzioni a scadenza

### **Articolo 18 - Estinzione del Contratto**

Il Contratto si estingue a seguito di recesso o richiesta di riscatto da parte del Contraente oppure a seguito di decesso dell'Assicurato in qualsiasi momento esso avvenga, purché successivo alla data di decorrenza degli effetti contrattuali.

### **Articolo 19 - Riscatto**

Su esplicita richiesta del Contraente, il Contratto di Assicurazione può essere riscattato parzialmente o totalmente, qualora sia trascorso almeno un anno dalla stipula del Contratto.

Il valore di riscatto è pari al controvalore delle Capitale Assicurato in Quote calcolato alla data prevista per tale fattispecie all'Articolo 20 – *Operazioni di disinvestimento – Valorizzazione delle Quote*.

Il Capitale Assicurato in Quote subirà una penalizzazione percentuale che decresce in funzione dell'anno della richiesta di riscatto.

- a. 2% se l'operazione viene richiesta durante il secondo anno di durata contrattuale;
- b. 1% se l'operazione viene richiesta durante il terzo anno di durata contrattuale.

Qualora la richiesta di riscatto totale o parziale venga effettuata successivamente non verrà applicata nessuna penalizzazione.

Il riscatto parziale può essere richiesto una sola volta all'anno per ogni ricorrenza annuale di polizza, a condizione che il controvalore delle Quote acquisite residue e il controvalore di quelle riscattate siano entrambi pari ad almeno Euro 2.500,00. Il costo per tale operazione è di Euro 50,00.

Relativamente al solo riscatto parziale, la penalità sarà comunque applicata limitatamente al valore di riscatto richiesto.

Il valore di riscatto, parziale o totale, sarà corrisposto al Contraente al netto delle imposte di legge.

L'operazione di riscatto parziale comporta il ricalcolo del Capitale Assicurato in Quote, che verrà comunicato successivamente al Contraente.



## **Articolo 20 - Operazioni di disinvestimento – Valorizzazione delle Quote**

La valorizzazione delle Quote per le operazioni di disinvestimento conseguenti a riscatto e sinistro o trasferimento ad altro Fondo Interno Assicurativo (switch) sarà effettuata il martedì della seconda settimana successiva alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Società o alla rete distributiva.

La valorizzazione delle Quote per l'operazione di disinvestimento conseguente alla scadenza della polizza sarà effettuata il giorno stesso, se la scadenza coincide con un martedì, altrimenti il primo martedì successivo a tale data.

Qualora il giorno di riferimento delle suddette operazioni non coincida con un giorno lavorativo (o di Borsa aperta), sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo (o di Borsa aperta) immediatamente successivo.

In caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisione degli organi di Borsa, il valore unitario della quota sarà determinato il primo giorno successivo utile.

Per le operazioni di disinvestimento conseguenti a recesso, riscatto e sinistro, nel caso in cui il Contratto sia in regola con il pagamento dei premi, è previsto il rimborso dell'ultimo premio eventualmente corrisposto solo se la richiesta di disinvestimento perviene alla Società almeno quindici giorni prima dell'attivazione della prestazione relativa al suddetto premio.

## **Articolo 21 - Opzioni a scadenza**

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, è data facoltà al Contraente di scegliere tra le seguenti opzioni:

**Conversione in rendita** - Su richiesta del Contraente, da effettuarsi almeno un mese prima della scadenza contrattuale, il capitale maturato da corrispondere in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, potrà essere convertito in una delle seguenti forme di rendita vitalizia pagabile a scelta dell'interessato in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali o mensili:

- a. rendita annua vitalizia da corrispondere fino al decesso dell'Assicurato;
- b. rendita annua vitalizia, di minor importo rispetto alla rendita del punto a., da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- c. rendita annua vitalizia, di minor importo rispetto alla rendita del punto a., su due teste: quella dell'Assicurato e quella di altra persona preventivamente designata; al decesso dell'Assicurato principale, la rendita sarà reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua vitalizia di opzione sarà determinata nel suo ammontare in base alle condizioni adottate dalla Società, in vigore alla data di conversione del capitale maturato.

Tali condizioni saranno portate a conoscenza del Contraente su sua richiesta e prima della conversione del capitale.

La rata della rendita sarà rivalutata su base annuale in funzione dei rendimenti ottenuti dall'investimento finanziario delle somme appositamente accantonate dalla Società in un'apposita forma di gestione degli investimenti, separata da quelle delle altre attività della Società e diversa dai Fondi Interni Assicurativi del presente Contratto.

Non è ammesso il riscatto durante il periodo di godimento della rendita.

**Differimento automatico** – Il Contraente può richiedere che la prestazione in Quote sia differita automaticamente di ulteriori quinquenni.

Tale richiesta deve pervenire alla Società almeno un mese prima della scadenza contrattuale.

Durante il periodo di Differimento Automatico il Contraente ha facoltà di proseguire con il versamento dei premi in base alle modalità previste dall'*Articolo 12 - Attivazione delle prestazioni assicurate – Destinazione dei versamenti – Valorizzazione della Quota*.

Il differimento non altera nessuna delle Condizioni Contrattuali definite in precedenza, tuttavia il Capitale Assicurato in Quote alla scadenza del nuovo periodo di differimento sarà pari al 99,9% del Capitale Assicurato in Quote alla scadenza originaria di polizza. Qualora durante il periodo di differimento automatico intervenga il decesso dell'Assicurato, la Società corrisponderà agli aventi diritto un importo pari al capitale così come definito all'*Articolo 1 - Prestazioni assicurate*, determinato in base all'età dell'Assicurato alla scadenza del periodo di differimento automatico.

#### **Articolo 22 - Pagamenti della Società**

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

È comunque necessario un documento di riconoscimento valido dell'Assicurato, che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del Contratto, e che, in difetto, potrà essere consegnato successivamente.

Per tutti i pagamenti la Società richiederà l'originale di Polizza ed eventuali Appendici.

Per i pagamenti conseguenti il decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- a. certificato di morte dell'Assicurato;
- b. atto notorio ove si dichiara se il defunto ha lasciato o meno testamento (e quali



sono gli eredi legittimi); in presenza di testamento, copia autentica dello stesso pubblicato a termini di legge;

- c. dati anagrafici / fiscali dei beneficiari;
- d. decreto del Giudice Tutelare, nel caso di Beneficiari minorenni;
- e. ulteriore documentazione di carattere amministrativo o giudiziario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del Contratto, la Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, mediante assegno bancario o bonifico o altra modalità di pagamento, entro 30 giorni dalla richiesta della prestazione, previa consegna di tutta la documentazione prevista.

Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso a favore dei beneficiari.

Ogni pagamento è effettuato presso la Sede o il competente Intermediario della Società.

## **Parte V** Legge applicabile e fiscalità

### **Articolo 23 - Imposte**

Le imposte sulle somme a qualunque titolo liquidate dalla Società sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

### **Articolo 24 - Foro Competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al presente Contratto sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.

### **Articolo 25 - Modifica alle Condizioni Contrattuali**

La Società si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della Normativa di riferimento.

### **Articolo 26 - Legislazione applicabile**

Al Contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

# Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi

## **Articolo 1 - Istituzione e denominazione dei Fondi Interni Assicurativi**

La Società ha attivato, secondo le modalità prescritte nel presente Regolamento, quattro gestioni di portafogli di valori mobiliari separate dalle altre attività della Società e denominate: “E-Link Stabilità 2002”, “E-Link Incremento 2002”, “E-Link Evoluzione 2002”, “E-Link Sviluppo 2002”. Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione sulla Vita, sceglie il Fondo Interno Assicurativo tra i quattro predisposti dalla Società.

## **Articolo 2 - Scopo e caratteristiche dei Fondi Interni Assicurativi**

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai Contraenti di una polizza espressa in Quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto. La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi in valori mobiliari o in Quote di uno o più Fondi di Investimento Mobiliare di diritto comunitario (U.E.) – O.I.C.R. che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”.

## **Articolo 3 - Partecipanti ai Fondi Interni Assicurativi**

Ai Fondi Interni Assicurativi possono partecipare esclusivamente i Contraenti di una polizza espressa in Quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto.

## **Articolo 4 - Destinazione dei versamenti e strategia di investimento dei Fondi Interni Assicurativi**

Il Contraente decide di destinare il versamento effettuato in Quote di uno solo tra i Fondi Interni Assicurativi denominati: “E-Link Stabilità 2002”, “E-Link Incremento 2002”, “E-Link Evoluzione 2002”, “E-Link Sviluppo 2002”.

Le somme conferite al Fondo Interno Assicurativo prescelto sono investite dalla Società nel rispetto dei limiti previsti dagli Articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento. La gestione del Fondo Interno Assicurativo è l'attuazione delle politiche di investimento della Società, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti.

La Società ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali al fine di avvalersi delle loro professionalità, specie in settori che richiedono competenze specialistiche.



Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

#### **Articolo 5 - Strategia di investimento del Fondo Interno Assicurativo “E-Link Stabilità 2002”**

La Società investe le somme conferite al Fondo Interno Assicurativo “E-Link Stabilità 2002” attraverso una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio quasi esclusivamente orientata verso valori mobiliari di tipo obbligazionario, nel rispetto dell’obiettivo di salvaguardare il valore del capitale investito nel breve periodo con un livello di rischio basso.

Ciò in quanto sono presenti:

<b>E - Link Stabilità 2002</b>		
Tipologia del comparto	Percentuale dei capitali investiti in ciascun comparto	
OBBLIGAZIONARIO	Da 80%	a 100%
AZIONARIO	Da 0%	a 20%

#### **Articolo 6 - Strategia di investimento del Fondo Interno Assicurativo “E-Link Incremento 2002”**

La Società investe le somme conferite al Fondo Interno Assicurativo “E-Link Incremento 2002” attraverso una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso valori mobiliari di tipo obbligazionario.

E’ un Fondo finalizzato a soddisfare l’esigenza di chi vuole un graduale accrescimento del valore del capitale investito nel medio periodo con un livello di rischio medio-basso.

Ciò in quanto sono presenti:

<b>E - Link Incremento 2002</b>		
Tipologia del comparto	Percentuale dei capitali investiti in ciascun comparto	
OBBLIGAZIONARIO	Da 50%	a 90%
AZIONARIO	Da 10%	a 50%

#### **Articolo 7 - Strategia di investimento del Fondo Interno Assicurativo “E-Link Evoluzione 2002”**

La Società investe le somme conferite al Fondo Interno Assicurativo “E-Link Evoluzione 2002” attraverso una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso un equilibrio fra i mercati borsistici

nazionali ed internazionali, nel rispetto dell'obiettivo della prevalente protezione del patrimonio investito, in un periodo medio - lungo con un livello di rischio medio-alto.

Ciò in quanto sono presenti:

<b>E - Link Evoluzione 2002</b>		
Tipologia del comparto	Percentuale dei capitali investiti in ciascun comparto	
OBBLIGAZIONARIO	Da 30%	a 70%
AZIONARIO	Da 30%	a 70%

#### **Articolo 8 - Strategia di investimento del Fondo Interno Assicurativo "E-Link Sviluppo 2002"**

La Società investe le somme conferite al Fondo Interno Assicurativo "E-Link Sviluppo 2002" attraverso una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio.

E' un Fondo finalizzato a soddisfare l'esigenza di chi vuole un' incremento rilevante del capitale investito nel lungo periodo con un livello di rischio alto.

Ciò in quanto sono presenti:

<b>E - Link Sviluppo 2002</b>		
Tipologia del comparto	Percentuale dei capitali investiti in ciascun comparto	
OBBLIGAZIONARIO	Da 10%	a 40%
AZIONARIO	Da 60%	a 90%

#### **Articolo 9 - Regime delle spese dei Fondi Interni Assicurativi**

Sono a carico di ciascun Fondo Interno Assicurativo le seguenti spese:

- spese di verifica e revisione contabile;
- oneri inerenti la compravendita dei titoli e delle quote di O.I.C.R.;
- spese e commissioni bancarie inerenti le operazioni sulla disponibilità;
- le eventuali commissioni di gestione gravanti sugli O.I.C.R. in cui possono investire i Fondi Interni Assicurativi che possono raggiungere al massimo il 3% annuo.

Sono a carico della Società le spese di amministrazione, di pubblicazione della Quota, di commercializzazione e gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico di ciascun Fondo Interno Assicurativo.



## **Articolo 10 - Valore unitario delle Quote e relativa pubblicazione**

Il valore unitario delle Quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo sopra indicato è determinato quotidianamente dalla Società ad esclusione dei giorni di chiusura delle borse nazionali ed internazionali.

In caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisione degli organi di Borsa, il valore unitario della quota sarà determinato il primo giorno successivo utile.

Il valore unitario delle Quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto è determinato dalla Società dividendo l'ammontare complessivo degli investimenti di ogni Fondo Interno Assicurativo, al netto della commissione di gestione dello stesso e delle altre passività, di cui all'*Articolo 9 Regime delle spese dei Fondi Interni Assicurativi* che precede, per il numero delle Quote riferite allo stesso Fondo Interno Assicurativo.

La valutazione includerà una componente addizionale a fronte degli eventuali crediti di imposta, riconducibili alla liquidità in giacenza nei Fondi Interni Assicurativi. La Società non riconosce ai Fondi Interni Assicurativi le commissioni di gestione retrocesse dai gestori degli O.I.C.R. inseriti nei Fondi Interni Assicurativi.

Le attività relative il giorno cui si riferisce il calcolo sono rettificate per le operazioni relative a contratti conclusi ma non ancora regolati, che sono registrate, come contropartita, in variazione delle disponibilità liquide del Fondo Interno Assicurativo.

I principi contabili usati per la valorizzazione del Fondo Interno Assicurativo sono i seguenti:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono registrate nella data in cui sono state effettuate le relative operazioni, anche se non ancora regolate;
- i proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, mediante rilevazione di ratei attivi o passivi;
- i proventi attivi e gli interessi sono registrati al lordo di eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi sono registrati nella data in cui l'attribuzione è certa;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- le attività in valuta estera sono convertite ai cambi indicativi rilevati dalla Banca d'Italia (dal 1 Gennaio 1999 dalla Banca Centrale Europea) nel giorno cui si riferisce il calcolo;
- le disponibilità liquide e gli altri valori numerari sono valutati al valore nominale.

Il valore unitario delle Quote espresso in Euro è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

## **Articolo 11 - Registrazioni Contabili**

La Società gestisce la contabilità di ciascun Fondo Interno Assicurativo, redigendo per ognuno di essi:

- un libro giornale, dove sono annotate tutte le operazioni relative alla gestione;
- un prospetto giornaliero recante l'indicazione del valore complessivo netto, e del valore unitario della quota;
- un Rendiconto Annuale di Gestione, accompagnato da una relazione della Società di Revisione e composto:
  - da una nota illustrativa;
  - da un prospetto di sintesi del patrimonio;
  - da un prospetto di sintesi dei redditi ed oneri del periodo di riferimento.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio solare verrà:

- messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società il Rendiconto Annuale di Gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo, congiuntamente alla relazione di certificazione della Società di Revisione;
- trasmesso ai partecipanti di ciascun Fondo Interno Assicurativo il prospetto di sintesi del patrimonio e quello dei redditi ed oneri.

#### **Articolo 12 - Revisione Contabile**

Ciascun Fondo Interno Assicurativo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 161 del D.L. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modificazioni che accerta in conformità al disposto del presente Regolamento e alla Circolare ISVAP n. 474 del 21.2.2002, la rispondenza di ogni Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento con riferimento alle regole contabili della gestione medesima, la corretta determinazione del valore unitario delle quote rispetto a quanto indicato all'Art.10 del presente Regolamento.

#### **Articolo 13 - Modifiche al presente Regolamento**

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.





---

B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPU BANCA - Sede e direzione generale: 20149 MILANO - Piazzale Fratelli Zavattari, 12 Tel. 02 49980.1 ric. aut. - Fax 02 49980498 - Capitale Sociale € 33.800.000 interamente versato Cod. Fisc., Part. IVA e n° Iscrizione Registro Imprese di Milano 08869370158 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla Vita e delle Operazioni di Capitalizzazione con D.M. del 27.12.1988 (G.U. del 04.01.1989 n. 3), delle Assicurazioni connesse con fondi di investimento con Provvedimento Isvap del 2.3.1998, n. 819, delle Assicurazioni Malattia ex Direttiva CEE 79/267 con Provvedimento Isvap del 10.2.2002, n. 2135